# IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE EOLICA "Parco Eolico San Pietro" DI POTENZA PARI A 60 MW

# REGIONE PUGLIA PROVINCIA di BRINDISI

PARCO EOLICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE NEI COMUNI DI: Brindisi, San Pietro Vernotico, Cellino San Marco

# PROGETTO DEFINITIVO Id AU VSSK6Y3

Tav.: Titolo:

26

Inquadramento Parco Eolico su strumento urbanistico vigente

Scala:	Formato Stampa:	Codice Identificatore Elaborato:	
1:15.000	:15.000 A3 VSSK6Y3_StudioInserimentoUrbar		

Progettazione:

STCs S.r.l.

Vla Nazarlo Sauro, 51 - 73100 Lecce stcs@pec.it - fabio.calcarella@gmail.com

Dott. Ing. Fabio CALCARELLA



Committente:

wpd MURO s.r.l.



Viale Aventino, 102 - 00153 Roma C.F. e P.I. 15443431000 tel. +39 06 960 353-00


Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Agosto 2020	Prima emissione	STCs S.r.I.	FC	wpd MURO s.r.l.

#### 1.1 Piano Regolatore Generale Comunale di Brindisi e San Pietro Vernotico

L'impianto eolico proposto e le relative opere accessorie per la connessione elettrica alla rete di trasmissione nazionale saranno ubicati, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 387/2003, così come modificato ed integrato dalla L.99/2009, **in area classificata agricola** dai vigenti piani urbanistici, tenuto conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n.57 articoli 7 e 8, nonché del D.Lgs 18 maggio 2001, n.228, art.14.

In particolare, l'area di impianto è classificata di tipo "*E2 - verde agricolo*", ai sensi del PRG di Brindisi, regolamentata dal D.M. 2 aprile 1968.

L'amministrazione comunale di Brindisi, con Delibera CC n° 61 del 25.08.2011, con l'adozione del Documento Programmatico Preliminare, ha dato corso alla formazione del nuovo PUG recependo la vincolistica riportata nel PPTR ed istituendo un proprio Sistema Informativo Territoriale (SIT). Tuttavia il PUG di Brindisi al momento non è stato approvato.



Si riporta di seguito integralemnte l'art. 48 delle NTA del PRg vigente di Brindisi, riferito alle aree di Tipo E Agricole

Art. 48 - Norme particolari per la zona E.

- 1) La zona E comprende le parti del territorio attualmente destinate ad usi agricoli, per le quali il piano si propone l'obiettivo della tutela e conservazione delle caratteristiche naturali e paesaggistiche, da attuarsi mediante il mantenimento e la ricostruzione di attività agricole compatibili con l'obiettivo medesimo.
- 2) Le costruzioni ammesse sono le seguenti:
  - a) abitazioni dei coltivatori diretti, mezzadri o fittavoli addetti alla conduzione del fondo, dei proprietari conduttori del fondo il cui reddito derivi in prevalenza dall'attività in campo agricolo (art.12 legge 9.5.1975 n.153), del personale di custodia o addetto permanentemente alla lavorazione dei fondi o al funzionamento delle relative attrezzature:
  - b) magazzini per il ricovero di attrezzi e scorte, edifici per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti (silos, cantine, frigoriferi, caseifici) edifici per allevamenti zootecnici, locali per la vendita diretta dei prodotti, serre e ogni altra costruzione connessa all'esercizio dell'attività agricola delle aziende.
- 3) In tali aree sono ammesse attività industriali connesse con l'agricoltura con l'allevamento del bestiame e con le industrie estrattive.
- 4) Lungo la costa, in una fascia compresa fra i 400 m e gli 800 m dal confine del demanio marittimo sono ammesse localizzazioni di campeggi nonchè di strutture ricettive di turismo sociale, previa predisposizione di apposita variante al P.R.G. contenente l'inquadramento generale della ricettività turistica all'aperto nel rispetto delle II. r.r. n.35/79 e n.56/80.
- 5) Il P.P.A. fisserà particolari caratteristiche ubicazionali e dimensionali per dette attrezzature contestualmente agli indirizzi fissati dal programma pluriennale di attuazione.
- 6) Negli interventi di restauro o ristrutturazione degli edifici e dei manufatti esistenti, così come nella progettazione di nuove costruzioni, si dovrà prestare particolare attenzione al problema del decoro architettonico, dell'impiego dei materiali, della tutela delle caratteristiche architettoniche e tipologiche della tradizionale edilizia agricola locale anche mediante la creazione di opportune zone di rispetto.
- 7) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla presentazione da parte del richiedente, in aggiunta alla documentazione richiesta dal vigente regolamento edilizio di un piano di sviluppo aziendale, o in assenza del piano, di una certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura attestante la idoneità tecnica e produttiva degli interventi nei termini di cui all'art.2 della L.R. n.66 del 31/10/1979. Tale piano, o la certificazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, potrà contenere le previsioni di:
  - a. annessi rustici e impianti produttivi agricoli:
  - b. impianti agro-industriali;
  - c. residenze di addetti alla attività agricola.

I termini e le caratteristiche ammissibili delle suindicate tipologie di costruzione sono indicati così di seguito:

a) Annessi rustici e impianti produttivi agricoli.

L'edificazione di annessi rustici e impianti produttivi agricoli per:

- il ricovero di bestiame;
- il deposito e la riparazione di attrezzi e macchinari agricoli;
- fienili, silos e similari;
- attrezzature tecnologiche relative alla conduzione agricola del fondo ed alle attività agricole connesse,

è consentita nei seguenti limiti:

- Area totale minima del lotto: 20.000 mq
- Indice fondiario di edificabilità: 0,03 mc/mq
- Altezza massima degli edifici: 7,00 m
- Altezza massima dei corpi tecnici o maggiori altezze rinienienti da esigenze tecnologiche: 10 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m

Distanza minima dal filo stradale: 40 m da superstrade e autostrade, 30 m da strade statali, 20 m da strade provinciali, 10 m da altre strade

### b) Impianti agro-industriali.

L'edificazione di costruzioni destinate alla lavorazione, conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli o zootecnici è consentita nei seguenti limiti:

- Area totale minima del lotto: 30.000 mg
- Indice fondiario di edificabilità da calcolarsi sul complesso dei fondi costituenti l'unità aziendale singola o associata anche mediante conferimento del singoli diritti di edificazione ad un unico lotto: 0,05 mc/mq

Altezza massima degli edifici: 8,5 m

Altezza massima dei corpi tecnici o maggiori altezze rinvenenti da esigenze tecnologiche: 10 m

- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m Distanza minima dal filo stradale: 40 m da superstrade e autostrade, 30 m da strade statali, 20 m da strade provinciali, 10 m da altre strade

#### b) Residenze agricole.

Esclusivamente in connessione con le costruzioni di cui ai precedenti artt. a) e b), sono ammesse costruzioni destinate alla abitazione dei lavoratori addetti, purchè nella condizione di cui all'art.9 della L.R. n.66 del 31.10.79 e con le caratteristiche di cui all'art.9 della medesima legge. Siffatte costruzioni, che si intendono dover far parte di una unità aziendale, devono rispettare i seguenti indici:

- Area totale minima del lotto: 20.000 mq
- Indice fondiario di edificabilità: 0,03 mc/mg
- Altezza massima degli edifici: 7,00 m
- Altezza massima dei corpi tecnici o maggiori altezze rinienienti da esigenze tecnologiche: 10 m
- Distanza minima dai confini di proprietà: 10 m Distanza minima dal filo stradale: 40 m da superstrade e autostrade, 30 m da strade statali, 20 m da strade provinciali, 10 m da altre strade

## 1.2 Piano Regolatore Generale Comunale di San Pietro Vernotico

Il P.R.G. è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N. 80 del 31/01/2008, con alcune prescrizioni relative alle Norme tecniche di attuazione.

Dalla consultazione della cartografia del PRG risulta che gli aerogeneratori SPV04, SPV05, SPV06, SPV07, SPV08, SPV09 e SPV10 ricadono in area identificata come "Zona E1 – Agricola produttiva normale" (art. 68 delle N.T.A.).

Da verifiche per le brevi presso gli ufficio tecnico comunale, dalla consultazione dei siti internet istituzionali dei comuni, dal sito regionale <a href="www.sit.puglia.it">www.sit.puglia.it</a>, è stato verificato che il Comune di San Pietro Vernotico, non hanno adeguato i rispettivi strumenti urbanistici al PPTR, nè vi è traccia di "primi adempimenti".

Si riporta di seguito l'art. 68 delle NTA del PRG di San Pietro Vernotico

Art. 68 - ZONA E1 - AGRICOLA PRODUTTIVA NORMALE Comprendono le aree del territorio agricolo caratterizzate prevalentemente da colture a seminativo. Gli interventi sono soggetti alle seguenti prescrizioni:

- a) Per le attrezzature a servizio della produzione agricola e per gli eventuali allevamenti zootecnici:
- \* Indice di fabbricabilità fondiaria = 0,07 mc/mq -

Altezza massima con esclusione dei volumi tecnici Hmax = 7,50 m.

b) Per la residenza a servizio dell'azienda agricola: volume massimo in un unico edificio V = mc. 600 - aumentabile per ogni ettaro in più oltre i 2 ha 50
mc./ha –

Altezza massima Hmax = 7,50 m. - Lotto minimo Ha = 2,00

Gli edifici di cui ai precedenti punti a) e b) devono rispettare la distanza minima dai confini di m. 10,00 e la distanza minima dal ciglio stradale secondo la vigente normativa di legge e comunque mai inferiore a mt. 10. E' consentita una sola residenza per ogni singolo intervento. La superficie minima Sf delle aree interessate dall'intervento non potrà essere inferiore a due ettari. Per gli edifici rurali di interesse ambientale, indicati nelle tavole di P.R.G., e per quelli di carattere ambientale, da accertarsi in sede di inventario dei beni culturali, valgono le modalità di intervento stabilite nel successivo art. 70. Per gli altri edifici sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione. Qualora gli edifici di abitazione esistenti superino il volume massimo consentito dagli indici prescritti ed anche se essi insistano su superfici fondiarie Sf inferiori ai due ettari, può essere consentito, per la dotazione dei servizi igienici ed il miglioramento delle condizioni abitative, l'ampliamento una-tantum della superficie utile Su nella misura massima del 20% della Su preesistente. Tutte le richieste di modifica del territorio dovranno essere corredate di una documentazione planimetrica e fotografica delle essenze arboree esistenti sul territorio oggetto di intervento. In tali zone e prescritto il mantenimento delle essenze arboree esistenti salvo la loco sostituzione derivante da esigenze di conduzione agricola.

<sup>\*</sup> Articolo confermato al punto f) della Del.G.R. 31.01.2008, n°80

